

N. 00625/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2021, proposto da A.B., rappresentato e difeso dall'Avvocato Aurora Notarianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Sicilia, Carabinieri Comando Provinciale Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Comando Provinciale di Messina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della scheda valutativa n. d'ordine 29 del 2.2.2021, relativa al servizio prestato nel periodo 23.03.2019 al 19.02.2020 redatta ex novo secondo il provvedimento n. M_D GML REG2020 0503797 datato 30.12.2020 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare - V Reparto – Documentazione, con ogni conseguenziale effetto a tutela di ogni diritto e interesse del militare ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha adito l'intestata Sezione chiedendo l'annullamento della scheda valutativa n. d'ordine 29 del 2.2.2021, relativa al servizio prestato nel periodo 23.03.2019 al 19.02.2020.

Allegava a tal fine di aver prestato servizio presso la Sezione Radiomobile [omissis], con mansioni di Autista guida veloce ed incarico di Referente informatico della Compagnia di [omissis], fino alla data dell'08.09.2020, essendo stato poi trasferito alla Stazione Carabinieri di [omissis] come Addetto alla Stazione; quindi, a decorrere dal 19.03.2021 con il grado di Vice Brigadiere e confermato nell'incarico di Referente informatico per la medesima Compagnia.

Nonostante si fosse distinto, in ventuno anni di servizio, per le sue qualità personali e professionali, in occasione della lettura della scheda di valutazione n.29 d'ordine, redatta il 9.5.2020 dal Comandante della Sezione Compagnia Carabinieri [omissis], Reparto Radiomobile M.llo Maggiore [omissis] e dal revisore II Comandante

Tenente [omissis], constatava di aver ottenuto, con riferimento al periodo di servizio dal 23 marzo 2019 al 19 febbraio 2020, giudizi deteriori nelle voci analitiche sebbene il giudizio finale fosse rimasto “Eccellente”, pur non avendo mai modificato il suo comportamento né la dedizione al servizio.

In ragione di quanto esposto, in data 23.06.2020 proponeva un primo ricorso gerarchico - articolando una serie di motivi tra i quali il difetto di motivazione sulla valutazione peggiorativa che incide sugli avanzamenti di carriera – che veniva accolto, quanto all’ultima censura, con decreto del Ministero della difesa in data 25.09.2020 n. M GMIL EG 2020 0362644, per la seguente motivazione: “*è fondato relativamente all’ultima censura in quanto i giudizi discorsivi formulati dalle autorità valutatrici non sono in linea (per difetto) con il complesso delle valutazioni analitiche e con la qualifica finale*”.

La scheda valutativa n.29 , quindi, veniva riformulata in data 28.11.2020 dai medesimi compilatore e revisore [omissis], che tuttavia erravano nuovamente perché anziché conformare le voci analitiche alla valutazione conclusiva ovvero motivare la valutazione peggiore, così come indicato nel provvedimento del Ministero della Difesa, stravolgevano la scheda di valutazione nelle voci analitiche e nei giudizi operando, senza alcuna specifica motivazione, una illegittima reformatio in peius.

Tant’è che anche questa ultima scheda valutativa veniva annullata in autotutela con decreto del Capo Reparto – Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa [omissis] (““il documento è nuovamente disarmonico tra i giudizi discorsivi formulati dalle autorità valutatrici e con il complesso delle valutazioni analitiche e la qualifica finale, inoltre nella parte riservata al giudizio del compilatore è stata inserita impropriamente la locuzione: Lo esorto pertanto a colmare sotto il profilo formale i margini di miglioramento presentati dalla propria condotta nel periodo di riferimento che qualora affinati lo fanno propendere al raggiungimento della massima qualifica, in difformità da quanto stabilito dall’I.D.C.

– ed. 2008 cap. 1 par. 4 sottopara b., E CAP. III para 3, sottopara c comma 2, laddove si prevede che il compilatore possa soltanto limitarsi a proporre eventuali espressioni di esortazione o biasimo che devono essere invece formulate dall'ultimo revisore. ... pertanto il prefato documento caratteristico è annullato e dovrà essere stralciato da libretto personale dell'interessato”.

Ciò nonostante, veniva redatta una terza versione della scheda valutativa n.29 del 02.02.2021 – atto oggetto del presente giudizio di annullamento – dai medesimi compilatori i quali, indifferenti rispetto al decreto di annullamento in autotutela e obliterandone i motivi, confermavano il declassamento di quasi tutte le valutazioni analitiche, dalla 1 alla 27, così come avevano fatto nelle precedenti scheda, formulando il giudizio finale di Superiore alla media e non più “Eccellente”.

In ragione di quanto esposto parte ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:

- 1) “Violazione di legge in relazione agli artt. 689 comma 2° DPR 90/2010, 51 cpc sul dovere di astensione, art.52 comma 3° Cost sullo spirito democratico della Repubblica cui l'ordinamento delle Forze Armate si informa e art. 97 Cost sul principio di imparzialità” atteso che l'operato delle persone del compilatore [omissis] e del revisore [omissis] si era posto in aperta violazione del dovere di imparzialità considerato l'obbligo di astensione imposto, per principio generale immanente a tutto l'ordinamento, a coloro che avevano già espresso il loro giudizio;
- 2) Eccesso di potere sotto il profilo del divieto di reformatio in pejus e del difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente deducendo, ex adverso, l'infondatezza del ricorso, per un verso, per insussistenza di un obbligo di astensione, non incorrendo la fattispecie all'esame in alcuna delle tassative cause di esclusione della competenza previste dalla normativa vigente (art. 690 comma 1, T.U. approvato

con D.P.R. n. 90/2010) e considerato che l'astensione dal giudizio, ai sensi dell'art. 689 comma 2° del T.U. approvato con D.P.R. n. 90/2010, era una facoltà attribuita all'autorità valutatrice, non suscettibile di automatica applicazione in presenza di determinate condizioni, né invocabile, a priori, dal valutando; per altro verso, la legittimità e la correttezza dell'operato.

All'udienza del 17 novembre 2021, come in verbale, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto risultando fondato il primo motivo di ricorso. A tal fine, infatti, deve rilevarsi che pur non ricadendo al presente controversia in alcune delle ipotesi tassativamente previste dalla legge di astensione obbligatoria, deve tuttavia rilevarsi che l'operato della pubblica amministrazione è comunque informata del principio generale di imparzialità che si esplica innanzitutto sul piano formale del procedimento amministrativo.

Come infatti correttamente dedotto dal difensore di parte ricorrente in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Veneto Sez. I sentenza 28.8.2019 n.959 e Tar Molise Sez. I 26.2.2016 n.100) per la quale “ il principio di imparzialità ex art. 97 Cost. di cui l'obbligo di astensione rappresenta un corollario di portata generale, conforma anche l'ordinamento delle forze armate che, infatti, "si informa alla spirito democratico della Repubblica", ai sensi dell'art. 52, comma 3, Cost., di cui il principio di imparzialità insieme a quello del buon andamento sono espressione, operando, nello specifico, alla stregua di criteri regolatori della organizzazione degli uffici pubblici come pure del rapporto di servizio con i pubblici dipendenti che vi operano, compresi i militari.”

L'obbligo di astensione trova, infatti, applicazione anche nei procedimenti amministrativi secondo i principi dell'art. 97 Cost. che devono connotare sempre

l'azione amministrativa (in tal senso Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2013, n. 477) ed ha carattere immediatamente e direttamente precettivo (in tal senso T.A.R. Molise, sez. I, 26 febbraio 2016, n. 100).

Ciò detto, applicando i citati principi al merito della presente controversia ne consegue una violazione certamente formale del citato principio di imparzialità nel momento in cui per ben due volte la precedente valutazione veniva “ritirata” dalla stessa amministrazione, perché compulsata o in autotutela.

Si vuole tuttavia evidenziare che non è il mero annullamento di un provvedimento a determinare sempre e comunque una situazione di incompatibilità con la singola persona fisica che lo ha redatto, quanto piuttosto la singolarità della presente fattispecie, ove l’annullamento della scheda valutativa è intervenuto per ben due volte, così evidenziando una incapacità e/o pregiudizialità in capo ai redattori di cui si impone la sostituzione nel caso singolo.

Anche perché non può immaginarsi, nonostante l’assenza di una puntuale previsione normativa che imponga l’astensione, la possibilità di infinita serie di annullamenti dovuta alla presenza degli stessi “valutatori” con conseguente rallentamento dell’operato amministrativo.

In ragione di quanto esposto, quindi, il ricorso deve essere accolto perché fondato. Atteso l’esito del giudizio, l’amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente – liquidate come in dispositivo – in base al principio generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere

Francesco Elefante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesco Elefante Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.